



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Michele RAMPONE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
89	12/03/2026	216	02	01

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/81 in applicazione dell'art. 96, comma 4, D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e ss.mm.ii. a seguito di verbale n. 1/24 del 28/02/2024 elevato dalla Polizia Metropolitana di Napoli.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. la L. 689/1981 detta le norme in materia di “Sanzioni Amministrative”;
- b. il D.Lgs.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. “Norme in Materia Ambientale” nella Parte Terza – Sezione II – Titolo III – all’art.95 e segg. tutela le risorse idriche, introducendo, peraltro, all’art. 96, modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante l’approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;
- c. l’art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ulteriormente modificato dal D.L. 14/4/2023 n. 39, conv. in L. 13/06/2023 n. 68, così recita: “ 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell’autorità competente.2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l’Amministrazione competente dispone la cessazione dell’utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 50.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro e 10.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ”;
- d. l’art.135, 1° comma del D.Lgs.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., così recita: “in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n.689, la Regione o la Provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’art.133, co.8, per le quali è competente il Comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”;
- e. il Settore Ciclo Integrato delle Acque, competente ratione temporis all’applicazione delle sanzioni di cui si tratta, con Decreto Dirigenziale n.242 del 24/06/2011, ha determinato i “*criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*”;
- f. il Regolamento n. 12 del 12.11.2012, pubblicato sul BURC n. 72 del 19.11.2012 disciplina le procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche;
- g. con D.G.R.C. n.478 del 10/09/2012, modificata dalla D.G.R.C. n.528 del 04/10/2012, le competenze in materia di applicazioni di sanzioni amministrative per le violazioni di cui all’art.133 del D.Lgs.n.152/06 sono state attribuite alle U.O.D. – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Regione Campania, ognuna competente nell’ambito del proprio territorio provinciale;
- h. con D.G.R. Campania n. 408 del 31/07/2024 la Regione Campania ha provveduto ad una riorganizzazione dei propri uffici all’esito della quale la “Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali” e la “UOD 501708 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli” hanno acquisito le seguenti denominazioni “**Direzione Generale Ciclo Integrato dei Rifiuti, Autorizzazioni Ambientali, Osservatorio e Documentazione**” - “**U.O.S. 216.02.01 – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli. Osservatorio Regionale Rifiuti e Documentazione**”, mantenendo le pregresse competenze in materia di applicazioni di sanzioni amministrative;

RILEVATO che:

- a. la Polizia Metropolitana di Napoli ha effettuato il 22/01/2024 un sopralluogo presso l'attività di lavorazione marmi "*****OMISSIS***** & C.", sita in *OMISSIS* alla via **OMISSIS** n. 4 ed esercitata in uno stabile identificato nel C.U. di Caivano alla partita 1000273, f. 22, p.lla 1147, sub 101, di proprietà del sig. *****OMISSIS*****, nato a *****OMISSIS*****. Nel corso dei controlli effettuati, si accertava la presenza di un pozzo per il prelievo di acque pubbliche, privo di contatore. Il suddetto pozzo è ubicato in un cortile di pertinenza dello stabilimento, adiacente alla parete nord del locale. A seguito di accertamenti presso la Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Napoli è emerso che il pozzo non era mai stato denunciato ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 275/93;
- b. la Direzione Autonoma Polizia Metropolitana, verificata l'assenza del titolo concessorio per lo sfruttamento del pozzo, con verbale di accertamento e di contestazione di violazione amministrativa n. 1/24 del 28/02/2024 contestava al trasgressore, Sig.ra ***OMISSIS**, in qualità di legale rappresentante della " *OMISSIS* S.a.s. di ***OMISSIS** & C" nonché, all'obbligato in solido, sig. *****OMISSIS*****, quale proprietario dell'immobile, il prelievo abusivo di acque pubbliche in assenza di concessione, come sanzionato dall'art. 17 R.D. 1775/1933;
- c. il verbale di accertata violazione, notificato al trasgressore ed all'obbligato in solido in data 06/03/2024, veniva trasmesso in copia agli Uffici della Regione Campania per gli adempimenti di competenza;
- d. il trasgressore e l'obbligato in solido hanno fatto pervenire proprie memorie difensive ed hanno chiesto di essere uditi a norma dell'art. 18 c. 1 L. 689/1981. Nelle memorie hanno in particolare dedotto che il sig. *OMISSIS*, presente all'accertamento, è proprietario dell'intero fabbricato, ove sono ubicati il pozzo e la sede della **OMISSIS* ed ha la propria residenza al primo piano del medesimo stabile. Precisava che era l'unico utilizzatore del pozzo, le cui acque servivano per uso domestico e mai per l'attività di lavorazione dei marmi;
- e. in data 20 febbraio 2025 si svolgeva la chiesta audizione, ove le parti si riportavano agli scritti difensivi già in atti e producevano atto notarile di scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società *OMISSIS* sas del 17/04/2024, nonché comunicazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dell'unico dipendente della società datata 31/07/2023;
- f. rilevato che le difese prodotte non possono essere considerate come esimenti della responsabilità delle parti nella produzione dell'illecito accertato, ma che debbano essere prese in considerazione per la determinazione della misura della sanzione applicabile;
- g. rilevato altresì che dalla documentazione esibita si evince che la *OMISSIS* era quasi inattiva all'atto del sopralluogo, non avendo più dipendenti e che la chiusura ufficiale è avvenuta con atto notarile del 17/04/2024;

CONSIDERATO che alla luce della documentazione agli atti risultano accertate violazioni di legge espressamente assoggettate a sanzione amministrativa, e che l'accertamento e la contestazione delle stesse risultano effettuati nel rispetto di tutti gli elementi richiesti dalla legge 24/11/1981 n. 689 ai fini della legittima applicazione della sanzione;

RITENUTO per quanto considerato,

1. di dover provvedere in conformità all'art. 18 della legge richiamata n. 689/1981, in quanto autorità competente, ad applicare al caso in esame per la violazione dell'art.17 del R.D. n. 1775/33 e s.m.i., la sanzione dallo stesso prevista nell'importo modificato dal D.L. 14/4/2023 n. 39, conv. in L. 13/06/2023 n. 68, applicabile al procedimento in oggetto;
2. di dover individuare la misura della sanzione in quella minima edittale di € **2.000,00**, nel rispetto dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'att. 11 della Legge n. 289/1981, in relazione alla situazione esistente all'atto del sopralluogo, come da documentazione esibita dalle parti, ed al comportamento tenuto dagli stessi;

VISTI

- il R.D. n. 1775/1933;
- la L. n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.150 dell'01/09/2011;
- il D.D. n.242 del 24/06/2011;
- la D.G.R. n.478 del 10/09/2012 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 3944/2001;
- la D.G.R. n. 184/2012;
- il Regolamento della Regione Campania n. 12 del 12.11.2012,

DECRETA

di ordinare ed ingiungere al trasgressore, Sig.ra***OMISSIS***, in qualità di legale rappresentante della “*****OMISSIS***** & C”, con sede in *OMISSIS* alla via **OMISSIS** n. 4, in solido con il sig. *****OMISSIS*****, nato a *OMISSIS* (NA) il **OMISSIS*, proprietario dell’intero stabile, per la violazione dell’art. 17 del R.D. n. 1775/33 e s.m.i., in riferimento al verbale di accertamento e contestazione di cui in premessa, il pagamento della complessiva somma di € 2.000,00 (duemila/00), in favore della Regione Campania entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento. Il pagamento dovrà avvenire mediante il sistema PagoPa, attraverso il link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione *Altre tipologie di pagamento*, utilizzando il **codice tariffa 519 per le persone giuridiche e il codice 531 per le persone fisiche**, con indicazione della seguente causale: entrate da sanzioni amministrative, ex D.Lgs.3 aprile2006 n.152, UOD 50.17.08, indicando numero del D.D. e data. La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo: autorizzazioniambientali.napoli@pec.regione.campania.it

AVVERTE CHE

- avverso la presente Ordinanza-Ingiunzione, che costituisce Atto esecutivo, ai sensi dell’art. 22 della L.689/81 e ss.mm.ii., l’interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica a pena di inammissibilità, può proporre opposizione al Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del presente provvedimento notificato;
- sussistendo i presupposti previsti dall’art. 26 della L. 689/81 e ss.mm.ii., l’ingiunto entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza – Ingiunzione, può richiedere la rateizzazione del pagamento alla U.O.D. su citata, che si riserverà di decidere in merito;
- decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento e/o di prova dello stesso, questa Amministrazione procederà alla riscossione delle somme dovute e non versate secondo quanto previsto dall’art. 27 della L.689/81 e ss.mm.ii., anche mediante le procedure previste dal Titolo II del DPR 602/73, con ulteriore aggravio di spese.

Il presente provvedimento è notificato a mezzo sistema postale o a mezzo PEC ai seguenti destinatari:

- Sig.ra ***OMISSIS**, in qualità di legale rappresentante della “*OMISSIS* S.a.s. di ***OMISSIS** & C.”,
- sig. *****OMISSIS*****, nato a *OMISSIS* (NA) il **OMISSIS*, entrambi elett.te dom.ti presso lo studio dell’Avv. Antonio Marino, pec: studiolegalemarino@pec.it
- Polizia della Città Metropolitana di Napoli, che ha elevato il verbale in oggetto.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione “Casa di Vetro” del sito web regionale.

Michele RAMPONE

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa